

Isole del Canale: un paradiso fiscale creato da Guglielmo il Conquistatore

Stefano Marchese

Guernsey e Jersey hanno una legislazione societaria molto simile a quella inglese ma offrono notevoli vantaggi fiscali, come le società esenti, le *international companies* e una imposizione conveniente per i *trusts*. Le novità legislative e lo "scherzo" di Sark

Le Isole del Canale, dette anche Isole Normanne, non fanno parte del Regno Unito e, pur dipendendo direttamente dalla Corona britannica, hanno istituzioni legislative proprie. Esse si trovano nel Canale della Manica, presso le coste francesi, e comprendono le due maggiori isole di Jersey e Guernsey, nonché isole minori. In particolare il Bailiwick of Guernsey comprende le isole di Guernsey, Alderney, Herm, Jethou e Sark.

Il Governo britannico è responsabile per le relazioni internazionali delle Isole, come la negoziazione di trattati internazionali, i rapporti con l'Unione europea e la difesa. In tutti gli altri settori le Isole hanno totale sovranità, specialmente nella materia fiscale.

Le Isole erano parte del ducato di Normandia, ma nel 1066 divennero colonie della Corona britannica quando il duca di Normandia, Guglielmo il Conquistatore, diventò Re d'Inghilterra. Nel 1204, quando la Normandia fu invasa dal Re di Francia, le Isole rimasero sotto il dominio del Re d'Inghilterra, che continuò a governarle come duca di Normandia fino a che, nel 1259, rinunciò al titolo di duca. In seguito il sovrano continuò ad esercitare il governo sulle isole come se fosse ancora duca di Normandia, rispettando le loro leggi, costumi e tradizioni. Tale politica fu confermata dai successivi sovrani che con diversi editti assicurarono alle isole un proprio sistema giudiziario, indipendente dalle corti inglesi.

Nel 1971 il Governo del Regno Unito negoziò con la Comunità europea una speciale relazione con le Isole, che è stata descritta con l'espressione "*in but effectively out*", ossia nell'ambito ma di fatto fuori della Comunità. Esse costituiscono territorio comunitario ai soli fini doganali (unione doganale), mentre non sono soggette ai processi di ar-

monizzazione della tassazione in atto nell'ambito dell'Unione europea.

La moneta è la sterlina inglese e non vi sono vincoli di carattere valutario.

Le Isole sono un'area che gode di ridotta fiscalità, non esistendo imposte sul valore aggiunto, sulle plusvalenze, sulle donazioni, sulle successioni, sul patrimonio, sui trasferimenti di beni, di registro.

Le Isole hanno un sistema fiscale differente, che deriva dalla loro storia e dai loro organi legislativi. In particolare vi è un sistema fiscale di Jersey, uno di Guernsey, che si estende ad Alderney e alle altre isole minori, mentre a Jethou e a Sark non esiste alcuna tassazione.

L'Isola di Guernsey

La legge di Guernsey sulle società si basa sulla legge inglese ma, a differenza del Regno Unito, non vi è distinzione tra *private limited company* e *public limited company*. A questo proposito va sottolineato che i tribunali delle Isole del Canale seguono generalmente i principi stabiliti dalla *English Company Law*.

Le società sono costituite con la registrazione al *Royal Court* dell'istanza compilata dagli avvocati locali e, quando gli Statuti sono accettati dai fondatori, la costituzione può avvenire velocemente, normalmente entro una settimana.

Gli statuti devono menzionare:

- la denominazione e l'oggetto della società,
- il numero di azioni ed il valore di ognuna,
- i termini di pagamento di ogni azione,
- che la responsabilità di ogni azionista è limitata,
- il potere di firma degli amministratori.

Lo Statuto della società può essere modificato con una speciale delibera degli azionisti che deve essere approvata dall'assemblea generale con una maggioranza pari ai 3/4 del capitale sociale.

I titoli della società possono essere sia in lingua inglese sia in quella francese.

Quando viene usato l'inglese la parola "*Limited*" deve essere parte della ragione sociale. Se, per contro, si preferisce la lingua francese le parole "*Limitée*" o "*Société avec responsabilité limitée*" devono essere specificate.

Il capitale può essere denominato in qualsiasi valuta. Il numero minimo di azionisti è due.

Il capitale autorizzato è soggetto ad imposta di registro dello 0,5% con un minimo di £. 50 e un massimo di £. 5.000. La società deve avere la sede sociale nell'Isola.

Lo statuto stabilisce le regole di gestione della società; queste possono essere cambiate soltanto con una deliberazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti.

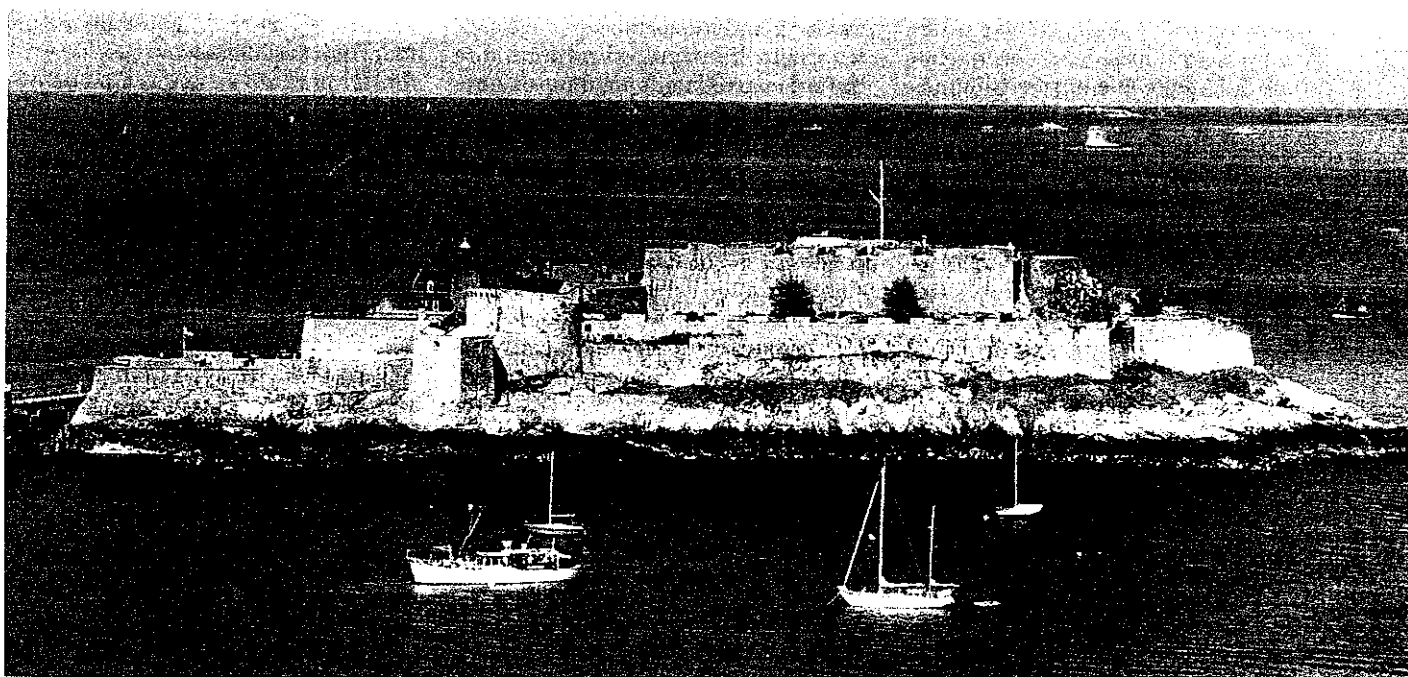
La società ha la facoltà di emettere titoli azionari preferenziali, a condizione che ciò avvenga utilizzando i profitti della società a disposizione per essere distribuiti come dividendi, ovvero tramite una nuova emissione di azioni.

Non esistono restrizioni al potere di indebitamento della società, a meno che sia specificatamente menzionato nello statuto della stessa.

L'elenco degli azionisti e degli amministratori deve essere trasmesso alle autorità fiscali all'inizio di ogni anno, unitamente al versamento della quota di registrazione di £. 100. Il registro è accessibile al pubblico; comunque, l'anonimato degli azionisti può essere mantenuto attraverso l'utilizzo di *nominee shareholders* (fiduciari).

La società di Guernsey, ivi comprese quelle esenti, sono tenute a redigere un bilancio annuale che deve essere verificato da un revisore qualificato.

Recentemente è stato approvato dallo *States of Deliberate* un progetto di legge che dispensa le "società dormienti" e quelle di pura detenzione patrimoniale dall'obbligo di revisione annuale dei bilanci.



Nella foto, una suggestiva immagine del Castle Cornet, a Guernsey

E' necessario tenere presso la sede sociale, che deve obbligatoriamente essere situata a Guernsey, il registro dei verbali delle assemblee ed il registro degli azionisti, degli amministratori e del segretario.

Le società residenti

Le norme disciplinanti l'imposizione sui redditi e plusvalenze sono contenute nell'*Income Tax (Guernsey) Law* del 1975 e successive modificazioni. Le aliquote d'imposta e le deduzioni sono comunicate prima dell'inizio dell'anno fiscale (corrispondente all'anno solare), in occasione della presentazione del Bilancio di previsione al Parlamento in novembre o dicembre. L'imposizione sul reddito delle società e degli individui è la stessa, all'aliquota del 20%.

Si considerano fiscalmente residenti le società che sono state costituite a Guernsey, oppure che siano amministrate da persone residenti nell'isola o ancora quelle controllate da azionisti residenti a Guernsey.

Le società residenti sono tassate sugli utili prodotti su base mondiale, mentre quelle non residenti sono soggette ad imposizione limitatamente ai redditi prodotti nell'Isola.

Le Tax-exempt resident companies

La *Income and Corporation Taxes (Guernsey) Law* del 1989 (legge sulle imposte sui redditi e societarie) prevede che, con effetto 1° gennaio 1990,

tutte le società costituite nell'Isola di Guernsey vengono trattate come entità residenti, divenendo così soggette alla normale imposta sui redditi.

Tuttavia, una società residente può chiedere lo *status* di società esente, secondo le norme contenute nell'Ordinanza sull'Imposta del Reddito delle Società Esenti (Guernsey 1989).

La richiesta dello *status* di società esente deve essere effettuata entro il 31 marzo di ogni anno e deve essere accompagnata dal pagamento di una tassa di £. 500 e di un diritto di £. 100. Le condizioni per poter godere dello *status* di *Tax-exempt resident company* sono:

- la società non deve avere azionisti residenti nell'Isola;
- la società non deve avere fonti di reddito provenienti dall'Isola, diverse dagli interessi sui depositi e investimenti bancari.

Una società "esente" non è tassata sui redditi provenienti da fonti esterne a Guernsey. Può effettuare, inoltre, in esenzione da ogni imposizione fiscale, una vasta gamma di investimenti fra i quali depositi presso banche dell'Isola e finanziamenti ad altre società "esenti".

A tal fine è quindi importante che la società non intraprenda alcuna attività commerciale a Guernsey, né abbia rapporti commerciali con residenti di Guernsey.

Le società esenti non sono tenute all'obbligo di effettuare ritenute alla fonte sui pagamenti effettuati a titolo di commissioni, *royalties*, remunerazioni

per servizi professionali, interessi e dividendi.

L'ordinanza citata ha così introdotto una nuova categoria di società la quale, rispetto a quanto accadeva in passato, offre l'ulteriore vantaggio di consentire che le riunioni del consiglio di amministrazione si svolgano nell'isola, senza per ciò far venir meno il particolare *status* agevolato.

Infine è importante sottolineare che una società di tale fattispecie non incorre in alcuna restrizione nell'effettuare investimenti immobiliari nell'Isola di Guernsey. E' tuttavia evidente che gli eventuali redditi generati verranno sottoposti, come un qualsiasi altro reddito prodotto nell'Isola, alla normale tassazione del 20%.

Parimenti, non vi è alcuna norma che impedisca alle società esenti di svolgere una propria attività all'interno dell'Isola ma in tal caso gli utili derivanti da tali operazioni vengono sottoposti alla normale tassazione.

Le International Companies

Le modifiche intervenute nel corso del 1993 alla *Income Tax Law* di Guernsey hanno portato alla nascita di una terza tipologia societaria, oltre alle già citate società residenti ed a quelle esenti: la *International Company (I.C.)*.

Le *International Companies* sono considerate società fiscalmente residenti a Guernsey ed assoggettate alle imposte sugli utili societari. La nuova legislazione prevede però la possibilità di concordare con le autorità locali l'ali-

quota applicabile agli utili conseguiti dalle società (l'imponibile è calcolato conformemente alle norme tributarie applicabili alle società residenti).

E' possibile concordare un'aliquota che varia fra un minimo superiore allo 0% ed un massimo del 30%.

Lo status di I.C. può essere adottato per:

1. società costituite a Guernsey;
2. società estere iscritte e gestite a Guernsey;
3. società estere con succursale a Guernsey.

Per ottenere lo status di I.C. devono inoltre sussistere i seguenti requisiti:

- nessuna persona residente a Guernsey deve avere interessi nella società. La I.C. può essere partecipata da una società residente a Guernsey, ma unicamente se quest'ultima è posseduta da non residenti;
- la I.C. non deve accendere finanziamenti presso una banca di Guernsey;
- la I.C. deve avere un amministratore residente.

La I.C. non può svolgere attività bancaria o assicurativa.

Va osservato che una società già precedentemente costituita come *Resident o Exempt Company* non può essere trasformata in I.C.; questo status deve essere chiesto al momento della costituzione della società.

Qualora le condizioni sopra esposte non si verifichino, la società perderà, o non acquisirà, lo status fiscale di I.C..

A tal fine deve essere inoltrata alla *Financial Services Commission* una dichiarazione annuale indicante i dettagli personali dei beneficiari economici della società.

Lo status di I.C. e le rispettive aliquote sono fissati per un periodo di 5 anni, rinnovabili con una precisa richiesta depositata prima della scadenza.

Il trust

Qualora un *trust* sia fiscalmente residente a Guernsey (ossia venga gestito da Guernsey e la maggioranza dei *Trustees* sia ivi residente), l'amministrazione fiscale dell'Isola imporrà la normale tassazione del 20% esclusivamente sul reddito proveniente da Guernsey, purché non sia coinvolto alcun beneficiario residente nell'Isola, e con la nota eccezione degli interessi bancari.

L'atto di costituzione e quello con il quale vengono impartite le istruzioni non devono essere necessariamente registrati a Guernsey; essi sono comunque inaccessibili al pubblico e conside-

rati come assolutamente confidenziali. Guernsey ha stipulato soltanto due trattati contro la doppia imposizione: uno con la Gran Bretagna e l'altro con Jersey. Di conseguenza, per i redditi di fonte estera che confluiscono al patrimonio del *trust* non potrà essere invocato alcun regime di favore, salva la possibilità di chiedere il rimborso delle ritenute applicate sugli interessi di alcuni titoli di Stato britannici.

I *Trustee*, inoltre, possono investire in titoli esteri e possono effettuare pagamenti a beneficiari ovunque residenti senza alcuna restrizione.

L'Isola di Sark

Nell'isola di Sark non è possibile costituire una società. Tuttavia, per le società costituite all'estero che siano fiscalmente residenti a Sark, non vengono applicate imposte.

Questa pratica è chiamata con l'espressione di "*Sark Lark*", traducibile come "scherzo di Sark".

In tal caso si deve trattare di una società con la maggioranza di amministratori residenti a Sark, i cui consigli di amministrazione si tengano nell'isola, facendo sì che la società abbia a Sark il luogo in cui essa è amministrata e controllata (*central management and control*).

Tale opportunità potrà essere sfruttata laddove lo Stato in cui la società è stata costituita utilizzi il luogo di amministrazione e controllo per determinare la residenza fiscale della stessa, come ad esempio l'Irlanda, Gibilterra, l'Isola di Man, la Malesia, Malta, e così via.

L'isola di Jersey

Jersey, così come le Isole del Canale in genere, gode di una solidissima stabilità economica e politica. Non esistono partiti politici nell'isola ed i membri eletti nelle fila degli organi costituzionali sono politicamente indipendenti.

L'isola fa parte dell'Ocse, per il tramite del Regno Unito.

Lo sviluppo di Jersey quale piazza finanziaria ebbe inizio nel 1962 con la riforma del Codice del 1771, mediante il quale i tassi di interesse venivano limitati ad un massimo del 5%.

Da quel momento in avanti è iniziato un rapido e costante sviluppo delle attività finanziarie, particolarmente dopo la conclusione degli accordi con la Comunità europea.

Tale sviluppo si è essenzialmente verificato nel settore bancario, delle so-

cietà con personalità giuridica e dei fondi di investimento.

A tale riguardo va osservato che durante il ventennio precedente al 31 dicembre 1993 il numero di banche di deposito registrate nell'isola è più che raddoppiato.

Jersey è divenuta uno dei maggiori centri *off-shore*, relativamente alla costituzione di persone giuridiche fiscalmente esenti ed alla loro gestione. Inoltre, molto importante, sia in termini qualitativi che quantitativi, è la gestione operativa di società costituite in altre giurisdizioni e solo successivamente trasferite nell'isola di Jersey.

Va osservato che i più importanti fondi d'investimento del Regno Unito e del mondo sono gestiti da Jersey, o comunque hanno a Jersey una base operativa.

Profili societari

Le società vengono costituite mediante registrazione dell'istanza di iscrizione a cura dell'Ufficiale del Registro, presso il quale dovranno essere, inoltre, depositati gli Statuti societari e l'Atto costitutivo.

La prima formalità da adempiere è, comunque, l'approvazione di una denominazione sociale consona: essa non deve essere fuorviante o contraria alla legge; deve inoltre menzionare il termine *Limited* o *Ltd.* o l'equivalente francese *Société avec responsabilité limitée* o *S.a.r.l.*

L'approvazione del nome richiede circa due giorni.

Non appena le informazioni rilevanti vengono fornite alle autorità competenti, la società può essere costituita in meno di una settimana.

Si osservi che, al momento della costituzione, devono essere presenti due o più azionisti sottoscrittori. In seguito è richiesto che sia mantenuta la pluralità dei soci.

Lo Statuto stabilisce le regole di gestione della società; per poter essere modificato è necessaria una assemblea straordinaria degli azionisti.

La legge prescrive che le deliberazioni dell'assemblea straordinaria, a meno che gli Statuti non dispongano diversamente, debbano essere approvate da una maggioranza di non meno dei 2/3 dei soci presenti in assemblea, che deve essere convocata con un preavviso di almeno ventuno giorni.

Non esistono restrizioni alla facoltà di indebitamento, a meno che non sia espressamente menzionato negli Statuti. Il capitale può essere espresso in qualunque valuta e non vi è un minimo legale.

Le norme societarie dell'isola di Jersey consentono di adottare decisioni assembleari e del Consiglio di Amministrazione per via circolare (telefono o telefax), non essendo pertanto necessaria la presenza fisica dei partecipanti alla riunione.

Vi è obbligo di tenere annualmente un'assemblea generale degli azionisti.

Un'assemblea generale deve comunque essere tenuta entro i primi 18 mesi dalla costituzione della società; le assemblee successive dovranno essere tenute entro 22 mesi dalle precedenti assemblee generali. L'avviso di convocazione dell'assemblea generale deve pervenire a tutti i soci almeno 21 giorni prima della stessa, ma in caso di accordo unanime dei soci il termine può essere abbreviato ovvero la formalità di convocazione può essere evitata.

Qualsiasi sia il tipo di procura rilasciata (generale o speciale) sarà necessaria la registrazione al *Judicial Greffe* (Registro del Tribunale). L'omissione di tale formalità, entro sei mesi dal rilascio della procura, comporta la nullità assoluta della medesima.

Le procure devono essere firmate dal mandante (nel caso di persone giuridiche devono essere provviste del sigillo della società) e autenticate.

Ogni società è obbligata alla tenuta della contabilità e le copie dei conti annuali devono obbligatoriamente essere sottoposte a revisione, a meno che l'assemblea dei soci non decida di rinunciarvi. Tale possibilità è unicamente consentita qualora gli Statuti la prevedano espressamente o qualora una speciale delibera in questo senso sia stata adottata.

La legge dell'Isola di Jersey prevede che una società possa essere liquidata:

- alla fine del periodo per il quale è stata costituita: in tale caso sarà sufficiente una speciale delibera assembleare;
- volontariamente: copia della delibera speciale, unitamente alla dichiarazione di solvibilità compilata dagli Amministratori, deve essere inviata al Registro delle Società. In seguito a tale dichiarazione la società viene liquidata;
- con procedimento coatto, ossia con decisione giudiziale su istanza dei creditori: il Giudice competente nominerà, in tal caso, un liquidatore che provvederà a soddisfare le pretese dei creditori.

Le società residenti

Jersey è un'area a bassa tassazione e non un paradiso fiscale. Le entrate nazionali derivano principalmente dalle

imposte riscosse (imposta sui redditi, sul consumo di bevande alcoliche, tabacco e petrolio, di circolazione e sull'importazione).

Non vi sono tasse sul capitale, sui guadagni di capitale, eredità, donazioni o vendite. L'aliquota normale che colpisce gli utili societari è del 20%.

Le imposte sul consumo e sull'importazione sono modeste.

Sono considerati soggetti passivi d'imposta sui redditi, da qualsiasi fonte essi provengano, tutti i soggetti residenti. I soggetti non residenti subiscono l'imposizione sui soli redditi provenienti da Jersey, ad eccezione degli interessi bancari.

Si considerano residenti le società costituite a Jersey e quelle che hanno nell'isola il loro centro di direzione e controllo ad opera di amministratori ivi residenti.

Le tax-exempt resident companies

Oltre alle società fiscalmente residenti, soggette ad imposizione con aliquota pari al 20%, la legge di Jersey conosce le società "esenti".

L'articolo 123 della legge tributaria locale stabilisce che tutte le società costituite in Jersey, e tutte le società costituite altrove, ma dirette e controllate da Jersey, sono da considerarsi fiscalmente residenti; in ogni caso, l'articolo 123A della legge stabilisce che, qualora la società adempia a determinate condizioni, sarà considerata esente, cioè fiscalmente non residente, potendo beneficiare della non imponibilità dei redditi realizzati.

Le condizioni per accordare le esenzioni fiscali sono:

- una richiesta per lo status di esenzione, accompagnata al pagamento di £. 500, da sottoporre al *Controller of Income Tax* di Jersey, entro i termini stabiliti dalla legge;
- nessun residente di Jersey può avere interesse nel capitale azionario, a meno che la società non sia un fondo d'investimento collettivo;
- notifica del beneficiario economico della società al Dipartimento delle Finanze di Jersey;
- la società non deve essere inadempiente nei confronti dell'autorità fiscale.

La richiesta dello status di esenzione fiscale deve essere inoltrata non più tardi del 31 marzo di ogni anno fiscale ovvero, nel caso di una società costituita all'estero, entro tre mesi dalla data dello stabilimento della residenza nell'isola.

Le azioni di una società esente possono essere detenute anche da residenti che agiscono quali *nominees* (fiduciari) o *trustees*, ossia per conto di beneficiari non residenti; in ogni caso dovranno essere comunicati al *Financial Services Department* i nomi e gli indirizzi completi dei beneficiari economici o, se la società fa capo ad un *Trust*, i nomi ed indirizzi dei fondatori e dei beneficiari di quest'ultimo.

Più in dettaglio, l'esenzione fiscale comporta i seguenti benefici:

1. non assoggettamento ad imposta sui redditi di provenienza estera (compresi i redditi ricevuti da altre società esenti);
2. per concessione, non si pagano imposte sugli interessi provenienti da banche di Jersey o depositi di *Building Societies*;
3. non occorre inoltrare alcuna dichiarazione dei redditi.

Gli utili di una società classificata esente sono tassabili unicamente in Jersey se provenienti da commercio o attività svolta all'interno dell'isola.

Le International Business Companies

Il regime fiscale dell'IBC è stato introdotto per limitare ad una percentuale inferiore al 20% (aliquota standard dell'imposta locale sui redditi) la tassazione sui redditi derivanti da attività internazionali di società estere.

Per ottenere lo status di IBC, è necessario inoltrare un'apposita domanda e versare l'acconto d'imposta di £. 1.200 entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento.

Inoltre è necessario che non vi siano beneficiari economici residenti a Jersey. A tal fine deve essere inoltrata al *Financial Services Department* una dichiarazione annuale indicante i dettagli personali dei beneficiari economici.

Si osservi che una società già precedentemente costituita come *Exempt Company* non può trasformarsi in IBC. Il reddito derivante da attività internazionale è soggetto ad imposta sul reddito con le seguenti aliquote a scaglioni:

- sui primi tre milioni di sterline: 2%;
- sulla parte eccedente i tre e fino a 4,5 milioni di sterline: 1,5%;
- sulla parte eccedente i 4,5 e fino a 6 milioni di sterline: 1%;
- sulla parte eccedente i 6 milioni di sterline: 0,50%.

Per i redditi prodotti nell'isola la tassazione è del 30%.

In ogni caso la società sarà soggetta ad una imposizione minima di £. 1,200 annue, poiché l'acconto d'imposta da versare non è rimborsabile.

A differenza delle società esenti, la IBC, essendo una società residente soggetta ad imposta, beneficia delle convenzioni contro la doppia imposizione stipulate da Jersey con Guernsey e con il Regno Unito.

Il Trust

L'unica distinzione che viene fatta tra i *Trusts* creati per i residenti e quelli creati per i non residenti è il trattamento tributario.

Il reddito dei *Trusts* creati per beneficiari non residenti, anche qualora i *Trustee* siano residenti a Jersey, non subisce alcuna tassazione.

Osservazioni conclusive

Le ragioni che possono indurre a costituire una società nelle Isole del Canale sono molteplici. In particolare risulterà conveniente nei seguenti casi:

- quando un individuo voglia effettuare degli investimenti nel Regno Unito, non essendovi domiciliato. Infatti, operando attraverso una società delle Isole del Canale l'imposta successoria del Regno Unito potrà essere evitata;
- nel caso di marchi commerciali, licenze, brevetti, modelli di utilità, ecc.: questi potranno essere convenientemente gestiti attraverso una società ubicata nelle Isole del Canale, la quale potrà poi sfruttarli commercialmente;

- per le attività di assicurazione e per la costituzione di *trusts*.

In base all'accordo informale stipulato nel 1927 tra i rappresentanti delle Isole del Canale e quelli del Ministero del Tesoro britannico, le Isole del Canale si impegnavano a limitare il numero delle società costituite con lo scopo di evitare la tassazione britannica. L'accordo avrebbe dovuto essere ratificato formalmente, ma sebbene ciò non sia mai avvenuto, è stato sempre rispettato.

Conseguentemente, funzionari della Corona effettuano una serie di domande formali all'Amministrazione delle Isole del Canale, ogniquale volta una nuova società viene costituita. Le risposte fornite vengono normalmente accettate ed anzi la costituzione di stabili società di investimento volte alla protezione del patrimonio viene incoraggiata.

Occorre altresì evidenziare come la legislazione delle Isole sia in continua evoluzione. Per esempio, va ricordata la recente *Limited Partnership Law* (Guernsey) del 1995, entrata in vigore il 1° febbraio 1996, che prevede la possibilità di costituire società con caratteristiche equivalenti alle nostre società in accomandita semplice, tassate con criteri di trasparenza; oppure la *Tax exemption for foreign incorporated investment companies* (Jersey), entrata in vigore all'inizio del 1996, che concede l'esenzione fiscale alle società costituite all'estero e gestite nell'isola, che svolgano attività d'investimento, purché non abbiano redditi di fonte locale, non esercitino attività commerciali e gli effettivi beneficiari delle stesse siano non residenti.

Come pure vanno rimarcate le modifiche alla legislazione sui *trusts*, finalizzate ad aumentarne l'attrattività, e gli sforzi fatti per dare attuazione e rendere sempre più incisive le normative antiriciclaggio.

Va tuttavia sottolineato, conclusivamente, che per svolgere attività di *trading* o di prestazioni di servizi, l'utilizzo delle società delle Isole del Canale deve essere valutato con estrema cautela, affinché ciò non confligga con nessuna norma degli ordinamenti giuridici con i quali si viene in contatto. Non è infatti difficile che le autorità fiscali dei Paesi industrializzati includano dette società nelle c.d. *black lists*, come peraltro ha fatto anche l'Italia, ovvero ravvisino nell'utilizzo inappropriato delle società in questione pratiche interpositorie, elusive o addirittura vere e proprie evasioni d'imposta, con conseguenze disastrose per i soggetti che - per ingenuità o superficialità - credono di realizzare leciti risparmi d'imposta e si trovano poi, loro malgrado, di fronte alla contestazione di fatti penalmente rilevanti.

bibliografia

Turberville. *Guernsey. New laws protect a proud reputation*. in *The OFC Report 1995/96*. Londra. 1995. 162; Clucas. *Jersey. Financial authorities committed to continued growth*, *ibidem*, 181; Fischer. *Continued growth for Jersey's fund management industry*. *ibidem*. 185; Fidinam. *Le Isole del Canale e l'Isola di Man*. s.l.. 1995: AA.VV.. *Offshore Red*. 1996. 40: AA.VV.. *European Tax Handbook 1994*. Amsterdam. 1994. *passim*; Miller. *Tax Haven Investing*. Chicago. 1988. *passim*.

Calendario riunioni 1996

Ottobre

3	Comitato di Redazione
7/9	14° Conferenza Contabile Paesi Asia e Pacifico
8	Commissione Ordinamento Professionale
10/12	Consiglio Ifac
22	Consiglio Fee
25	Consiglio Nazionale

Roma
Kuala Lumpur
Roma
Kuala Lumpur
Bruxelles
Roma

Novembre

6	Comitato di Redazione
12	Commissione Ordinamento Professionale
29/30	Comitato e seminario Italo-Francese

Roma
Roma
Aix-en-Provence

Dicembre

2	Commissione Storia della Ragioneria
5	Comitato di Redazione
6	Convegno Nazionale - Enti non profit
10	Commissione Ordinamento Professionale
17	Consiglio Fee

Roma
Roma
Catania
Roma
Bruxelles